

Energy Release 2.0: fino a 72 TWh di energia rinnovabile anticipata nel triennio 2025-2027

Requisiti, garanzie e clausola di clawback

Premessa

L'Energy Release 2.0, disciplinato dal DM 23 luglio 2024 n. 268 come aggiornato dal DM 29 luglio 2025 n. 204 e dalle regole operative del 19 novembre 2025, è il meccanismo con cui il GSE anticipa, nel triennio 2025-2027, energia elettrica rinnovabile (e relative garanzie di origine "GO") a imprese energivore, chiedendone la restituzione in 20 anni a fronte della realizzazione di nuova capacità FER.

Il meccanismo opera tramite contratti per differenza a due vie, con un prezzo di cessione definito dal GSE, e si rivolge a singole imprese energivore o aggregazioni rappresentate da un aggregatore, con possibilità di trasferimento pro-quota degli obblighi a soggetti terzi.

L'impianto regolatorio coniuga quindi un'anticipazione triennale – dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 – con una fase di restituzione ventennale a partire dall'entrata in esercizio della nuova capacità, prevedendo, ove residui un vantaggio economico, un'estensione fino a ulteriori vent'anni per azzerare il "Vantaggio Residuo" ("VR") (inteso come il minor valore tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e la differenza, se positiva, tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione).

I Architettura generale del meccanismo

La platea dei destinatari è costituita da imprese a forte consumo di energia (iscritti nell'elenco istituito presso la CSEA), ammesse sia singolarmente sia in forma aggregata con la rappresentanza di un aggregatore, e si arricchisce della possibilità di trasferire pro-quota gli obblighi a soggetti terzi tramite addendum (accordo tra il GSE, l'energivoro/aggregatore, e il Soggetto Terzo Delegato con il quale il Cliente finale energivoro/aggregatore trasferisce, anche in quota parte, al Soggetto Terzo Delegato l'obbligo di realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio dell'energia oggetto di anticipazione nonché l'obbligo di restituzione dell'energia anticipata dal GSE, del controvalore delle relative GO e del Vantaggio Residuo), nonché di selezionare,

CHIOMENTI

tramite procedura competitiva, soggetti terzi aggiudicatari chiamati a subentrare negli obblighi di realizzazione e restituzione.

L'energia disponibile è fissata in un massimo di 24 TWh/anno nella disponibilità del GSE, ripartita secondo un profilo mensile predefinito e reso noto in coerenza con i dati consuntivi. Sul fronte industriale, la misura richiede la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili – fotovoltaico, eolico, idroelettrico – nuovi o oggetto di potenziamento/rifacimento, con taglia minima pari a 200 kW per singolo intervento e dimensionati in modo da produrre almeno il doppio dell'energia anticipata. In sostanza, chi beneficia dell'anticipazione deve realizzare – o far realizzare – nuova capacità rinnovabile in grado di produrre in valore atteso, nell'arco del periodo di restituzione, almeno il doppio dell'energia anticipata.

La tutela degli equilibri economico-finanziari è affidata a un sistema di garanzie misto, che combina una garanzia incondizionata a prima richiesta – modulata sugli importi anticipati – con una garanzia collettiva alimentata da un trattenuta pari a 3 €/MWh, cui si affianca un plafond “*de minimis*” fino a 100 milioni di euro per mitigare i costi delle garanzie.

Le GO sono riconosciute e annullate in via automatica e pro-quota sui conti proprietà dei beneficiari. Infine, viene definita puntualmente la metodologia di calcolo del Vantaggio Residuo, ex ante ed ex post, e le sue modalità di regolazione – liquidazione, cessione degli impianti o estensione contrattuale – secondo le condizioni stabilite dalle Regole Operative.

II La prima fase del meccanismo (anticipazione 2025-2027)

In questa fase il GSE mette a disposizione, mese per mese secondo un profilo predefinito, l'energia rinnovabile e le relative GO e regola con ciascun contraente un contratto per differenza a due vie rispetto al prezzo di cessione. Se i prezzi di mercato superano tale valore, il beneficiario verso la differenza; se sono inferiori, la incassa.

Il flusso economico è mensile, con fatturazione e pagamento secondo le scadenze indicate dal GSE, e con riconoscimento e annullamento automatico delle GO pro-quota. A presidio della corretta esecuzione operano la garanzia incondizionata, da costituire e aggiornare, e la garanzia collettiva alimentata da una trattenuta pari a 3 €/MWh. Durante l'anticipazione restano fermi il divieto di cessione del diritto (salve riorganizzazioni societarie consentite, cioè le operazioni societarie che rientrino in una complessiva riorganizzazione societaria purché tali operazioni non contrastino con i principi e gli obiettivi generali, stabilendo un criterio di compatibilità teleologica e sostanziale piuttosto che un elenco tassativo di fattispecie ammesse) la possibilità di rimodulare in riduzione i volumi al ricorrere delle condizioni e la verifica annuale dei consumi rilevanti comunicati da CSEA, dalla quale può discendere l'adeguamento proporzionale dei volumi, delle GO e degli obblighi di futura restituzione.

III Seconda fase del meccanismo (restituzione ventennale)

La fase di restituzione dura 20 anni, recuperando eventuali fermate per forza maggiore, ed è soggetta al monitoraggio dell'adempimento della capacità minima; ove a fine periodo permanga un vantaggio residuo positivo, si applica la clausola di *clawback* secondo le opzioni previste (liquidazione, cessione degli impianti o estensione fino a un massimo di ulteriori 20 anni).

CHIOMENTI

Dalla data di entrata in esercizio degli impianti, l'energia oggetto di restituzione e il controvalore delle GO vengono regolati in un CfD a due vie contro il prezzo zonale del mercato del giorno prima ("MGP").

La previsione cardine dell'Energy Release 2.0 stabilisce che l'impresa debba realizzare nuova capacità rinnovabile in grado di generare, in valore atteso, almeno il doppio dell'energia che il GSE ha anticipato nel triennio 2025-2027.

Il contratto vincola, quindi, il titolare a restituire, lungo il periodo di restituzione di vent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dei nuovi impianti, un'energia complessiva pari ad almeno due volte l'energia anticipata dal GSE, includendo anche il controvalore delle GO. Non è un obbligo "a consumo" ma "a capacità e producibilità": ciò che conta è che la potenza installata, applicate ore equivalenti standard per fonte e (per il fotovoltaico) per zona, sia idonea a generare, su base attesa, quel volume minimo.

IV Dimensionamento *ex ante* della nuova capacità

Fin dalla sottoscrizione del contratto, l'impresa individua la combinazione di impianti eolici, fotovoltaici e/o idroelettrici che assicuri una producibilità attesa annua almeno pari al doppio dell'energia anticipata divisa per 20. Pertanto, ai sensi delle regole operative, la somma delle produzioni attese delle diverse fonti (potenza per fonte moltiplicata per le ore equivalenti di riferimento) deve risultare non inferiore a due volte l'energia complessiva anticipata divisa per 20.

Il meccanismo ammette la rimodulazione in riduzione dei volumi ancora da anticipare, e, simmetricamente, riduce in proporzione la capacità minima da realizzare per le mensilità non ancora erogate. Inoltre, in aggregazione o con addendum a soggetti terzi delegati, l'obbligo si "spalma" pro-quota, fermo restando che il perimetro di capacità assegnato a ciascun soggetto deve soddisfare, con le proprie ore equivalenti, il vincolo del doppio.

V La verifica *ex post* e le conseguenze dell'eventuale deficit

Trascorsi 40 mesi dalla firma del Contratto (o 36 mesi dalla graduatoria per gli aggiudicatari del contratto di aggiudicazione), il GSE verifica se la potenza effettivamente entrata in esercizio è idonea, in base alle medesime ore equivalenti, a produrre in vent'anni almeno il doppio dell'energia anticipata. Si tratta di una verifica formale e tecnica, basata sui dati GAUDÌ di Terna, sulla potenza realmente in esercizio per ciascun impianto e si applicano le ore equivalenti standard di fonte e zone (o, se del caso, quelle puntuali rideterminate in istruttoria tecnica).

Se il risultato è inferiore al fabbisogno pari a due volte l'energia complessiva anticipata, il GSE quantifica la percentuale di inadempimento e applica una penale crescente fino al 100% degli importi anticipati nei casi più gravi, con risoluzione in caso di inadempimento totale. Se invece il vincolo è rispettato, le garanzie connesse alla fase di anticipazione vengono svincolate. Questa verifica di capacità presidia che gli impianti di energia rinnovabile siano stati effettivamente realizzati nelle dimensioni minime richieste per onorare l'obbligo nel ventennio.

VI **La restituzione operativa dell'energia e del valore delle GO**

Una volta entrati in esercizio gli impianti, scatta la fase di restituzione ventennale. L'energia abbinata all'obbligo viene regolata mensilmente con un contratto per differenza a due vie rispetto al prezzo zonale del MGP, con l'impegno a destinare alla regolazione almeno il 5% dell'energia di ciascun impianto e, sopra 1 MW, con partecipazione obbligatoria al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.

In parallelo, il titolare restituisce al GSE il controvalore economico delle GO riferite ai volumi oggetto di restituzione, valorizzato secondo i criteri fissati nelle Regole Operative. Le misure sono acquisite dai gestori di rete e costituiscono la base per il *settlement* dei corrispettivi. In caso di autoconsumo in sito (che è configurato come una facoltà, non come un vincolo), la regolazione economica avviene sul differenziale tra prezzo di mercato e prezzo di cessione applicato all'energia prodotta netta, senza pregiudicare l'obbligo complessivo di restituzione. Pertanto, quando l'energia oggetto di restituzione viene autoconsumata in sito secondo le modalità previste dal Decreto, la regolazione del differenziale economico avviene comunque tra GSE e cliente finale energivoro (che deve essere la controparte contrattuale) ed è determinata applicando il prodotto tra il volume di energia prodotta netta e il differenziale tra il prezzo del mercato organizzato (MGP) e il Prezzo di cessione.

VII **Tempistiche, responsabilità e flessibilità attuativa**

Gli impianti funzionali alla restituzione devono entrare in esercizio dopo il 30 aprile 2025 ed entro 40 mesi dalla firma del Contratto (36 mesi per gli aggiudicatari del Cluster B, (cioè con bid obbligatorio), e comunque entro il 31 dicembre 2030 con la sola possibilità di proroga per forza maggiore o ritardi amministrativi non imputabili. L'obbligo può essere assolto direttamente dall'impresa, tramite aggregazione o delegato terzo con la stipula dell'Addendum; in tutti i casi, per la quota assunta, valgono gli stessi criteri di dimensionamento, verifica e restituzione sopra richiamati.

Il meccanismo di *clawback* nell'Energy Release 2.0 si basa sulla gestione del cosiddetto VR (Vantaggio Residuo), uno strumento pensato per garantire che il beneficio economico ottenuto dalle imprese energivore nella fase di anticipazione sia effettivamente compensato dalla restituzione nel lungo periodo. Il VR rappresenta la differenza, se positiva, tra il valore attualizzato dei flussi finanziari percepiti dall'impresa durante il periodo di anticipazione e quelli restituiti nel periodo ventennale di restituzione. Se la restituzione compensa integralmente l'anticipazione, il VR è nullo e il contratto si considera concluso senza ulteriori obblighi.

Il meccanismo di *clawback* si attiva al termine del periodo di restituzione ventennale. Se il calcolo del VR evidenzia un valore positivo, il soggetto obbligato può scegliere tra tre opzioni: la liquidazione immediata dell'importo dovuto al GSE; la cessione gratuita al GSE della proprietà degli impianti e delle aree, previa perizia asseverata che ne certifichi lo stato e la conformità; oppure l'estensione degli obblighi contrattuali per un periodo massimo di ulteriori vent'anni, durante il quale l'energia prodotta sarà regolata con un contratto per differenza a due vie, ma con prezzo di cessione aggiornato annualmente e parametrato ai soli costi operativi. In quest'ultimo caso, il valore attualizzato dei flussi generati in questa fase di estensione andrà progressivamente a ridurre il VR fino al suo completo azzeramento, o comunque non oltre il limite temporale dei vent'anni aggiuntivi.

Il GSE comunica la stima del VR entro il diciannovesimo anno del periodo di restituzione, ma la controparte può richiedere una stima già dal diciottesimo anno, così da poter programmare per tempo la scelta tra le opzioni disponibili. Questo meccanismo garantisce che il vantaggio economico ottenuto nella fase di anticipazione sia sempre bilanciato da una restituzione effettiva e trasparente, assicurando l'equilibrio tra interesse pubblico e sostenibilità industriale.

VIII **Un esempio numerico sintetico e alcune considerazioni conclusive**

Se l'energia anticipata (EA) è pari a 100 GWh complessivi, il vincolo impone una producibilità attesa nel ventennio di almeno 200 GWh, equivalenti a 10 GWh/anno. Se l'impresa decide di coprire l'intero fabbisogno con fotovoltaico al Sud, dove le ore equivalenti standard sono 1.400, la potenza fotovoltaica minima attesa è pari a circa 10.000 MWh/anno divisi per 1.400 h, ossia circa 7,15 MW, fatti salvi i vincoli unitari minimi per impianto e l'eventuale ripartizione su più siti e fonti. La stessa logica vale per combinazioni tra eolico e idroelettrico, applicando le rispettive ore equivalenti.

In sintesi, l'obbligo del "doppio" è progettato per trasformare l'anticipazione triennale in nuova capacità rinnovabile reale e sufficiente, misurata con criteri standardizzati e verificabile nei tempi, così da garantire la restituzione integrale dell'energia anticipata e dei relativi valori economici lungo la vita contrattuale.

L'Energy Release 2.0 combina un sostegno di breve periodo (anticipazione con CfD su prezzo di cessione definito dal GSE) con un impegno strutturale di lungo periodo alla realizzazione di nuova capacità rinnovabile, ancorando la sostenibilità dell'intervento a garanzie rafforzate e a regole puntuali su titoli autorizzativi, connessione, misurazione e partecipazione ai mercati di dispacciamento.

In sintesi, il contratto di Energy Release prevede i seguenti obblighi:

- accettazione della regolazione del differenziale tra il prezzo di cessione (65€/MWh) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica, in relazione alla quantità assegnata in esito alla Procedura di assegnazione;
- realizzazione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio dell'energia oggetto di anticipazione;
- la nuova capacità dovrà entrare in esercizio entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione e non prima del 1° maggio 2025;
- restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative GO, nonché la restituzione del VR (Vantaggio Residuo);
- costituzione a favore del GSE di una garanzia (entro il 28 febbraio 2026 e aggiornata entro il 31 marzo 2027):
 - o sotto forma di deposito cauzionale infruttifero o fidejussione bancaria o assicurativa incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a copertura degli importi oggetto dell'anticipazione concessa nonché della mancata entrata in esercizio della nuova capacità di generazione
 - o collettiva, mediante trattenuta dai differenziali dovuti dal GSE all'energivoro/aggregatore a garanzia dell'eventuale inadempimento.
- nel caso di inadempimento contrattuale, il GSE procederà al recupero degli importi anticipati avvalendosi nel seguente ordine di:
 - o Garanzia incondizionata;
 - o Compensazione con eventuali corrispettivi;
 - o Garanzia collettiva.